

Rapporto di lavoro sportivo

Francesco Rotondi e Pietro Speciale - LabLaw Studio legale Rotondi & Partners

Il presente lavoro si pone l'obiettivo di fornire un quadro d'insieme di alcuni aspetti della **disciplina del lavoro sportivo** tenuto conto che la **riforma del 2021** ha subito diversi correttivi dalla sua emanazione e che oggi c'è la previsione di un ulteriore decreto correttivo i cui contenuti sono stati recentemente approvati dal Consiglio dei Ministri, il tutto in vista della prossima entrata in vigore prevista - salvo rinvii dell'ultima ora - per il **1° luglio 2023**. (1)

Nuova "figura del lavoratore sportivo": superamento dicotomia professionisti-dilettanti

La principale novità che emerge dal D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, attuativo dell'art. 5 della Legge Delega 8 agosto 2019, n. 86 - in materia di «riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo» - è il superamento della dicotomia fra lavoratori sportivi professionisti e dilettanti a favore di una più **ampia ed inclusiva definizione di "lavoratore sportivo"**.

Occorre ricordare che prima della riforma del 2021 il lavoro degli sportivi professionisti era disciplinato dalla legge n. 91/1981 che all'art. 2 qualificava come sportivi professionisti « gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, (2) che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal Coni e che conseguono la qualificazione dal-

le Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal Coni per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica».

In altre parole, ed in estrema sintesi, ciò che caratterizzava il lavoratore sportivo professionista subordinato era:

- l'esercizio di un'attività sportiva (anche in senso lato vista l'inclusione degli allenatori e dei direttori tecnici);
- l'onerosità della prestazione;
- la continuità della prestazione;
- lo svolgimento nell'ambito di discipline sportive qualificate come professionistiche dalle Federazioni.

La riconduzione al professionismo non era quindi solo **legata a fattori interni** alla prestazione del lavoratore ma anche ad un **elemento esterno** dato dalla qualificazione di "sport professionistico" fornito dalla Federazione. Tale ultimo elemento era fonte di un evidente iniquità derivante dalla natura esterna alla prestazione dell'elemento qualificante per l'accesso alla tutela. (3)

Ai sensi dell'**art. 25, comma 1**, del **D.Lgs. 36/2021**, come modificato dal D.Lgs. n. 163/2022 «È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un

(1) V. anche M. Barbizzi, *Riforma del lavoro sportivo*, in *Dir. prat. lav.*, 2022, 44, pagg. 2701-2705.

(2) Si segnala che secondo una pronuncia giurisprudenziale «Il massaggiatore di una squadra di calcio non è uno sportivo professionista, sicché il suo contratto di lavoro non è soggetto alla legge n. 91 del 1981» (Pretura Venezia, 22 luglio 1998, in *Riv. dir. sport.*, 1998, pag. 164, nota di Lambo). Diversamente, secondo l'interpretazione della Suprema Corte di Cassazione rientra nell'ambito di applicazione della norma il direttore sportivo di una società di calcio «appartiene al novero dei dirigenti amministrativi e tecnici, ai fini dell'applicabilità, in materia di contratto a termine, della disciplina di cui all'art.4 della legge 18 aprile 1962 n. 230 (in caso di mancanza dei presupposti per

l'applicabilità dell'art. 4 legge 23 marzo 1981 n. 91 relativo al lavoro sportivo), in quanto la sua attività, secondo nozioni di comune esperienza, concerne l'assetto organizzativo della società, compresa la gestione dei rapporti anche contrattuali tra società e calciatori o tecnici e la conduzione delle trattative con altre società sportive, aventi ad oggetto il trasferimento dei calciatori e la cessione dei relativi contratti. (Cass. civ., sez. lav., 8 giugno 1995, in *Lav. giur.*, 1996, pag. 250).

(3) M. Biasi, *Causa e tipo nella riforma del lavoro sportivo. Brevi osservazioni sulle figure del lavoratore sportivo e dello sportivo amatore nel D.Lgs. n. 36/2021*, in *Lavoro Diritti Europa*, 2021, 3, pag. 9.